

- E-MAIL: : Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta (art. 6, comma 2, legge 412 del 31/12/91)
- Art. 47 del Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 : esclusivamente via e-mail /Articolo 3 bis L. 241/1990
- L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio del Garante del Contribuente ER (1)(2)(3)(4)

Risoluzione n. 2522 del 06.04.2017



Il Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna

su esposto del
deliberato la seguente

in data 16.03.2017, iscritto al n. 35 dell'anno 2017, ha

Risoluzione

Esposizione del fatto.

Il si è rivolto al Garante esponendo che, nella dichiarazione dei redditi del 2015, portò in detrazione oneri deducibili al 50% a seguito di ristrutturazione edilizia.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate tuttavia, gli contestò le spese sostenute per l'acquisto di mobili, in quanto la data di acquisto che risultava dallo scontrino fiscale (05/10/2015) era – di poco – antecedente all'inizio dei lavori di ristrutturazione (25/11/2015).

Benché il dettato della legge si presti a interpretazioni diverse, l'esponente obietta ragionevolmente che una famiglia, nel momento in cui entra nella propria abitazione ristrutturata, deve trovarvi il mobilio necessario per viverci.

Il informa che il tempo di consegna dei mobili era pari a circa 3 mesi, mentre il tempo necessario per la ristrutturazione ammontava a circa 1 mese.

Per evitare disagi si è perciò premurato di acquistare i mobili prima dell'inizio della ristrutturazione, per far coincidere il momento della loro consegna con quello di fine lavori.

La Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate, appositamente sentita, con nota prot. 21955/2017 che qui si riproduce a beneficio dell'esponente, riferisce quanto segue :

“... in fatto: a seguito del controllo documentale effettuato ai sensi dell'articolo 5 comma 3/bis D.Lgs. 175/2014 sulla dichiarazione fiscale presentata dal , modello 730 per l'anno 2015, prot. n. 42473598187 - 0000001 del 20/6/2016, si è proceduto alla rettifica a zero delle detrazioni indicate al rigo E57 (spese arredo immobili ristrutturati) in quanto, come riconosciuto dallo stesso contribuente nell'esposto formulato al garante, è emerso che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione è successiva rispetto alla data di acquisto dei mobili destinati ad arredare l'immobile (fattura e scontrino del 05/10/2015). Dopo aver comunicato al contribuente l'irregolarità rilevata, lo stesso si presentava presso l'Ufficio chiedendo comunque il riconoscimento della spesa effettuata pur ammettendo di aver proceduto all'acquisto anteriormente alla data di inizio dei lavori. Di fronte al motivato rifiuto di accogliere la richiesta formulato sia da parte del funzionario referente sia dallo stesso capo team, successivamente interpellato, si rivolgeva al Garante.

In diritto: nel caso in esame lo scrivente Ufficio si è limitato ad applicare la disciplina normativa vigente che, al comma 1 dell'art. 16 D. L. del 04/06/2013 n. 63, riconosce ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 dello stesso articolo una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- E-MAIL : Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta (art. 6, comma 2, legge 412 del 31/12/91)
- Art. 47 del Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 : esclusivamente via e-mail /Articolo 3 bis L. 241/1990
- L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio del Garante del Contribuente ER (1)(2)(4)(5)

Per effetto del richiamo alla fruizione della detrazione di cui al comma 1 i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono dunque i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell'art. 11, comma, del decreto legge n. 83 del 2012. Nonostante il sopra citato comma 2 dell'art. 16 non individui espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, si ritiene, tuttavia, che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese per detti interventi edilizi come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame (il così detto bonus arredi) essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto sia diretto al completamento dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si ritiene dunque possibile che le spese per l'acquisto dei mobili siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'abitazione, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini viene precisato che la data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili pur non essendo necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (circ. n. 21/E de 2010).

Essendo di pacifica interpretazione il dato normativo si ritiene dunque che compito dello scrivente Ufficio sia quello prettamente operativo di applicare la normativa in vigore aderendo il più possibile al significato letterale del testo di legge, non potendoci spingere a considerazioni di generico "buon senso" o "logica" come invece richiesto dal contribuente per giustificare un comportamento che, pur non mettendo in dubbio la sicura buona fede, si è discostato dalle chiare prescrizioni che regolano la fruizione del beneficio fiscale de quo. "

Motivi

La norma de qua (comma 2 dell'art. 16 D. L. del 04/06/2013 n. 63) dispone: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1."

La Direzione Provinciale di _____ nella nota 21955/2017 sopra riportata, premettendo che il citato comma 2 dell'art. 16 non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, conclude nel senso sopra indicato.

La cit. circolare 21/2010 (Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta p. 2.1), richiamata dall'Ufficio dispone che: «Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle "ulteriori spese documentate", sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento - sia anteriore all'acquisto dell'arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione».

La circolare perciò prevede che la condizione per aver diritto al beneficio possa ritenersi verificata "quando i lavori edilizi sono stati avviati", né aggiunge altro.

- E-MAIL : Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta (art. 6, comma 2, legge 412 del 31/12/91)
- Art. 47 del Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 : esclusivamente via e-mail /Articolo 3 bis L. 241/1990
- L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio del Garante del Contribuente ER (1)(2)(3)(4)(5)

Inoltre, come ricorda lo stesso Ufficio nella nota di risposta al Garante, il cit. comma 2 dell'art. 16 non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono iniziare gli interventi di ristrutturazione.

Nella vicenda esposta dal (e in altre simili che possiamo immaginare si verifichino di frequente) pare ragionevole che una famiglia si preoccupi di coordinare la data dell'acquisto dei mobili con quella di consegna dell'immobile ristrutturato e, se i tempi dei lavori di ristrutturazione non sono lunghi, provveda viceversa tempestivamente all'acquisto del mobilio.

A detta dell'Ufficio "Nonostante il sopra citato comma 2 dell'art. 16 non individui espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, si ritiene, tuttavia, che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese per detti interventi edilizi come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame (il così detto bonus arredi) essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto sia diretto al completamento dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati".

A parere del Garante l'interpretazione dell'Ufficio pare essere eccessivamente restrittiva e non trova sicuro appiglio né nel 2° comma del cit. art. 16, né nella cit. circolare.

Può condurre inoltre, come nel caso di specie e in altri simili, ad esiti che rischiano di essere irragionevoli e vessatori per il contribuente.

La formula "nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione" ben si concilierebbe con una più flessibile interpretazione, al fine di consentire anche a chi abbia acquistato il mobilio prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione – di godere del beneficio fiscale.

Si salvaguarderebbe in tal modo anche l'auspicato rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria (art. 13, 6° co. L.212/2000).

p.q.m.

Visti gli artt. 10 e 13, c. 6 della Legge 212/2000, invita l'Ufficio, per quanto in motivazione, a riconoscere il beneficio di legge in capo all'esponente e manda alla segreteria di trasmettere copia della presente risoluzione alla Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, alla Direzione Provinciale di e all'esponente.

Bologna, 06.04.2017

Il Garante

prof. Maria Vita De Giorgi

Depositata in Segreteria in data, 06.04.2017

Il segretario

dr Franco Farinella

(1) art. 13 c. 6 L. 212/2000 : Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

(2) Si precisa con l'occasione, che questo Garante del Contribuente - istituito con legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente - non è deputato a fornire consulenza, né amministra istituzionalmente la Giustizia tributaria e non può quindi sostituirsi all'Amministrazione finanziaria ovvero sovrapporsi alle Commissioni Tributarie e/o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per cui l'esposto non ha l'efficacia di interrompere i termini delle impugnazioni proponibili dinanzi ai predetti Organi giurisdizionali.

(3) art. 17 L. 212/2000 : Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

(4) d.leg.vo 30.06.03 n.196: il trattamento dei dati contenuti nell'esposto qui inviato da parte del soggetto esponente interessato e/o negli allegati avviene nell'esercizio delle attribuzioni proprie dell'Ufficio del Garante e ne comporta la acquisizione per le finalità indicate nella legge 27.07.2000 n. 212 V.- D.leg.vo 30.06.03 n.196.

(5) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 le disposizioni dell'art. 12 (diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.